

## COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI

10.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1995

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUSTAVO SELVA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> (Seguito della discussione e rinvio):		Selva Gustavo, <i>Presidente</i> (gruppo alleanza nazionale), <i>Relatore</i> .....	85, 86
Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ( <i>Approvato dalla I<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato</i> ) (3044) .....	85	Frattoni Franco, <i>Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali</i> .....	85
		Mattarella Sergio (gruppo PPI) .....	85
		Reale Italo (gruppo progressisti-federativo) ...	86



**La seduta comincia alle 19,25.**

*(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi (Approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato) (3044).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Misure urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi », già approvato dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato nella seduta del 26 luglio 1995.

Ricordo che nella seduta del 12 ottobre scorso la Commissione ha iniziato la discussione sulle linee generali del disegno di legge.

**SERGIO MATTARELLA.** Desidero osservare che l'articolo 1 del provvedimento in esame, che si compone di due articoli, ha un contenuto certamente di rilievo ed è senza dubbio da condividere; nutro invece alcune perplessità sul contenuto dell'articolo 2 per una considerazione di carattere funzionale.

La materia disciplinata da tale norma è infatti già delegificata: a mio avviso, pertanto, non occorre fare ricorso al comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400. Ritengo, quindi, che la norma, ponendo criteri, vincoli ulteriori, appesantisca l'itinerario di emanazione dei provvedimenti amministrativi con i quali si può procedere. Anche in riferimento al comma 3 dell'articolo 17 sono del parere che non sia necessario l'articolo 2 del provvedi-

mento in esame: ribadisco che esso appesantisce ulteriormente una materia già delegificata.

Chiedo pertanto al Governo chiarimenti al riguardo, al fine di valutare la possibilità di presentare emendamenti all'articolo in questione.

**FRANCO FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.** In effetti, la norma richiede qualche spiegazione ulteriore: dalla lettura della stessa la preoccupazione espressa dall'onorevole Mattarella potrebbe apparire seriamente consistente.

In realtà, il provvedimento mira a determinare un duplice effetto. È vero che una parte della disciplina organizzativa dei ministeri è attualmente delegificata: lo è, in realtà, dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ma lo è soltanto in parte. O, meglio, sono previsti tre diversi strumenti di delegificazione con i quali — impiegandoli però congiuntamente — si arriva allo scopo di riorganizzare un ministero.

Mi spiego. L'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 del 1993 consente di riordinare le strutture ministeriali; occorre poi un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del ministro competente, per riordinare le piante organiche, di concerto con il ministro del tesoro quando queste vengano aumentate (e, quindi, vi sia spesa). Infine, vi è un terzo strumento — cioè un decreto del ministro — che riguarda l'articolazione della struttura interna al ministero.

Quindi, mentre oggi occorrono tre strumenti — tutti e tre, è vero, di rango sublegislativo, ma comunque tre —, il meccanismo che il Governo propone ne prevede

solo uno. Cioè, mentre per l'applicabilità dell'articolo 6 vi sono alcuni limiti quanto alla riorganizzazione (vale a dire che consente solo la riorganizzazione delle strutture, non anche quella delle piante organiche né dell'articolazione interna degli uffici), l'articolo 17, comma 2, come l'onorevole *Mattarella* certamente avrà rilevato, è oggetto di una dottrina interpretativa che lo ritiene inidoneo a disciplinare la materia dei ministeri proprio perché mancano quei criteri e principi (individuati dall'articolo 2 del provvedimento in esame) che lo stesso articolo 17, comma 2, impone alla disciplina delegificante.

In sintesi, ad avviso del Governo, per riordinare un ministero occorre un solo strumento: è logico che esso sia il regolamento governativo, cioè il livello più alto della regolamentazione delegificata, che non vi sia bisogno di tre livelli — un regolamento, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un decreto ministeriale — e che occorranza i criteri ed i principi di cui parla l'articolo 17, comma 2. Ciò perché, altrimenti — e lo dico perché è cosa di questa settimana —, la Corte dei conti ad esempio negherebbe — proprio ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 29 — la registrazione del regolamento del Ministero del lavoro, osservando che non registra quella disciplina perché inidonea ad attuare il riordino complessivo del dicastero in quanto, a quel fine, sono necessari tre diversi strumenti regolamentari.

In questo marasma semplificare vuol dire anche, secondo il Governo, usare un unico strumento. È vero che, in teoria, i criteri ed i principi potrebbero appesantire, ma se non li adatteremo non riordineremo mai un ministero perché la Corte dei conti, in base alla sua giurisprudenza, non registrerà i relativi provvedimenti. Si tratta quindi di una necessità.

Quanto alla sostanza di tali criteri e principi, essa si identifica con i temi su cui si è bloccata la riforma della pubblica amministrazione: parliamo di separazione tra

politica e amministrazione, di effettività dei controlli interni di gestione, di semplificazione e snellimento delle strutture organizzative, ivi compresi i gabinetti dei ministri. Come ho già detto in un'altra occasione, il Governo non intende sopprimere questi ultimi, ma riportarli alla funzione di ausiliari del ministro e non di « superdirezioni » generali.

Quelli che ho indicato sono i tre obiettivi fondamentali per quanto riguarda il merito dei principi. Per ciò che concerne la ragione giuridica della norma, è quella che ho cercato di spiegare.

**ITALO REALE.** Signor presidente, per favorire un rapido iter del provvedimento chiedo di fissare fin d'ora il termine per la presentazione degli emendamenti.

**PRESIDENTE.** Onorevole Reale, stante anche la non numerosa presenza a quest'ora dei membri della Commissione, si potrebbe rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di martedì prossimo, con l'intesa di chiudere la discussione sulle linee generali in quella sede e di fissare quindi in quella stessa seduta il termine per la presentazione degli emendamenti, che potrebbe orientativamente essere individuato in giovedì della prossima settimana.

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è dunque rinviato ad altra seduta.

*(Così rimane stabilito).*

**La seduta termina alle 19,40.**

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
STENOGRAFIA

DOTT. VINCENZO ARISTA

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Stenografia il 10 novembre 1995.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO